

Comune di Mantova

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE RELATIVE AGLI EDIFICI COMUNALI E STRUTTURE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ESCLUSE DAL CONTRATTO DELLA GESTIONE CALORE

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di gas naturale, da rendersi in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, alle utenze intestate al Comune di Mantova . Tutte le utenze comunali sono fornite sul mercato libero.

La ditta aggiudicataria dovrà, altresì, assicurare, in relazione alla fornitura oggetto dell'appalto, le volture relative a: nuovi allacci; chiusure; variazioni; spostamenti di gruppi di misura, l'assistenza tecnica, amministrativa e tariffaria necessaria per la risoluzione di qualsiasi problema inerente la gestione a Libero Mercato; fornire all'ente, entro novanta giorni dalla sottoscrizione del contratto, la verifica dell'elenco completo dei contatori, indicante il numero del contatore, il codice POD, l'ubicazione esatta (con il numero civico corretto o più prossimo) sia in formato cartaceo che informatico, nonché provvederne al costante aggiornamento.

A tal fine, la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un recapito telefonico e fax attivo 24 ore su 24 e comunicare il nominativo di un referente tecnico/amministrativo interlocutore del Comune per ogni esigenza.

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata **di 12 mesi** ed avrà decorrenza a far data dal giorno di inizio del servizio che sarà indicato nel contratto di fornitura.

Qualora, prima della scadenza del contratto di fornitura, non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, l'Amministrazione comunale può disporre la proroga del contratto in scadenza alle medesime condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario per la nuova aggiudicazione.

Art. 3 - QUANTITA' E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

L'ammontare annuale presunto della fornitura di gas naturale, che non impegna peraltro il Comune di Mantova , è previsto in complessivi Stmc 197.000 per n. 36 utenze (dati fatturazione 2016).

L'importo presunto e non garantito della fornitura in oggetto è di circa € 114.180,33 oltre IVA 22% (TOTALE COMPLESSIVO €139.300,00), risultante dall'importo fatturato dall'attuale gestore relativamente all'anno solare 2016.

L'importo previsto di cui sopra risulta composto da una quota parte relativa alla fornitura (€40.516,37 vedasi scheda offerta) ed una quota relativa al trasporto, stoccaggio vettoriamento, distribuzione eventuali quote fisse e di qualsiasi addizionale ed onere previsti dalle vigenti leggi, stimato alla data della pubblicazione di gara (€ 73.663,96) . Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo e non impegna quindi il Comune di Mantova in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto all'andamento dei consumi, aperture/chiusure di utenze, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o relativa alla fornitura di gas naturale. Al mancato raggiungimento e/o superamento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto fatturato dovendo il fornitore comunque fornire una quantità di gas naturale che consenta di soddisfare integralmente, per la durata del contratto, le necessità delle utenze oggetto della fornitura.

Art. 4 - DETERMINAZIONE E INDICIZZAZIONE DEI PREZZI

L'offerta presentata dal fornitore prevede l'applicazione di uno Spread inferiore rispetto al Valore espresso dalla convenzione Consip Gas naturale 9 (lotto 2).

Il prezzo Consip, espresso in Eurocent/smc, viene aggiornato trimestralmente seguendo la formula:

$$P_t = P_{for} + SPREAD$$

Per ogni punto di consegna il Fornitore, con riferimento alla componente **SPREAD OFFERTA**, applicherà ai volumi di gas prelevati (e corretti alle condizioni standard), un prezzo pari a quello del parametro **Pfor** soggetto alle variazioni trimestrali, a cui verrà sommato il valore del parametro **SPREAD** offerto in sede di gara.

Il prezzo quindi effettivamente applicato all'inizio fornitura verrà determinato sommando lo SPRED offerto al prezzo Pfor in vigore al momento dell'inizio della fornitura. Successivamente i prezzi saranno aggiornati trimestralmente, per tutta la durata del contratto, applicando le variazioni di prezzo Lotto 2 – Consip Gas Naturale 9 e successive convenzioni che dovessero intervenire durante il periodo di durata del presente appalto.

Il prezzo offerto dovrà essere applicato a tutte le utenze attuali e future anche a seguito di variazione (ad esempio nuove forniture anche derivanti dalla conversione del vettore calore) per l'intera durata dell'appalto. Ai sensi dell'art. 1, comma 13, DL 95/2012, convertito in L. 135/2012, l'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dal Fornitore nel caso in cui il Fornitore non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità alle convenzioni stesse. In tal caso il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso di 30 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite calcolate come rapporto tra il costo di fornitura proposto per tipologia d'uso e i consumi stimati per i mesi successivi al recesso.

Si intendono automaticamente inserite nel contratto da stipulare con l'impresa aggiudicataria eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti.

Parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del presente capitolato che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente comma. Qualora, per effetto delle deliberazioni emanate dall'Autorità ovvero a seguito di ulteriori provvedimenti che potranno essere emanati e che dovessero apportare delle modifiche alla normativa che disciplina il settore del gas o ai relativi provvedimenti tariffari, i principali parametri di riferimento su cui si basa il presente capitolato dovessero subire degli emendamenti tali da comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche alle quali l'impresa aggiudicataria si è impegnata a proporre l'offerta di somministrazione, la stessa provvederà a negoziare nuove condizioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi.

Il mancato accordo circa le nuove condizioni applicabili dà facoltà a ciascuna delle Parti di risolvere di diritto il contratto stipulato con l'impresa aggiudicataria, con effetto dal 90° giorno successivo alla data di emanazione dei provvedimenti menzionati.

Art. 5 -CAUZIONI E GARANZIE

L'aggiudicatario dovrà costituire la cauzione definitiva secondo quanto disposto dall'art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016.

Art. 6 - OPERAZIONI DI SUBENTRO

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a compiere, senza oneri aggiuntivi, tutte le operazioni tecniche ed amministrative necessarie al subentro nei contratti.

Art. 7 - CONDIZIONI DI FORNITURA

L'Aggiudicatario si impegna a fornire, per la totalità dei punti di consegna indicati, la quantità di gas necessaria a soddisfare i fabbisogni di ogni impianto. La fornitura deve rispondere ai criteri di qualità previsti dalla AEEG.

Ogni eventuale nuova utenza dovrà essere inserita tra quelle servite dall'aggiudicatario alle stesse condizioni previste dal contratto d'appalto. Tutte le connesse incombenze di carattere tecnico/amministrativo conseguenti alle nuove utenze, rimangono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario senza oneri per il Comune di Mantova , con i tempi massimi previsti dalle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, sia per quanto riguarda le nuove utenze, che per quanto riguarda le volturazioni. L'adeguamento alle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il gas deve essere automatico. Il Fornitore si impegna espressamente a tenere indenne il Comune di Mantova , per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di normative vigenti previste dal Libero Mercato del gas. Ogni eventuale onere derivante dalla necessità di osservare le normative di cui sopra, anche se intervenute dopo la stipula del contratto, restano a totale carico del Fornitore aggiudicatario.

Non dovranno essere addebitati alla stazione appaltante costi di:

- attivazione e/o di inizio/fine fornitura;
- canoni di alcun genere, nè corrispettivi fissi per la commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD)
- altri oneri non specificati nel presente capitolato.

Non sarà applicata al Comune alcuna penale relativa ad errata previsione dei volumi prelevati, su alcun orizzonte temporale e non sarà applicata alcuna penale relativa ad una errata previsione del rapporto di prelievo fra mesi invernali ed anno termico.

L'Amministrazione si riserva il diritto e la facoltà di eseguire in qualsiasi periodo, anche avvalendosi di laboratori esterni autorizzati, una verifica a campione della qualità del bene somministrato.

Le verifiche potranno essere effettuate senza dare anticipato avviso all'Aggiudicatario. Nell'eventualità in cui il risultato delle suddette verifiche non trovasse riscontro con i parametri qualitativi minimi del prodotto richiesti, come definiti dall'AEEG, l'Amministrazione addebiterà la totalità dei costi sostenuti per le verifiche all'Aggiudicatario, fatta salva l'applicazione delle penali e l'eventuale attivazione della procedura di risoluzione prevista dal presente capitolato.

Art. 8 - QUALITA' DEL SERVIZIO

La regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas naturale fa riferimento alla Delibera 12 dicembre 2013 574/2013/R/gas "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 - Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e successive modificazioni e integrazioni. Il fornitore farà da tramite con il distributore per ogni tipo di richiesta. L'accettazione del presente capitolato implica il rispetto, da parte

del fornitore/aggiudicatario, per quanto di sua competenza, degli standard specifici di qualità per le utenze di gas naturale previsti dall'AEEG nelle proprie deliberazioni e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione periodica verrà effettuata per utenza, dovrà evidenziare tutti gli oneri della fornitura ed essere conforme ai requisiti di trasparenza previsti dalle specifiche delibera dell'AEEG. La fatturazione in ogni caso dovrà evidenziare le seguenti voci:

- a) il prezzo della fornitura del gas composto dalle singole componenti come indicato al precedente articolo 4 ed in conformità a quanto previsto dall'AEEG;
- b) le imposte erariali ed addizionali e l'I.V.A. sui consumi a carico del Comune e applicate dal Fornitore sulle fatture con le modalità di legge;
- c) almeno una lettura effettiva semestrale del contatore. L'ultima lettura effettiva dovrà avvenire nel mese di dicembre;
- d) la fattura dovrà riportare un riepilogo dei consumi del periodo, con specifica di tipologia lettura (rilevata, stimata);
- e) la fattura, dovrà recare l'identificazione dell'utenza, tramite: ID/PDR, matricola contatore, denominazione struttura asservita, ubicazione;
- f) la fatturazione avrà, indicativamente, periodicità trimestrale;
- g) la fatturazione dovrà avvenire sulla base della misurazione dei consumi tramite lettura effettiva eseguita dalla Ditta fornitrice almeno con cadenza semestrale;

Fermo restando le indicazioni previste dall'art. 21 del DPR n.633/7 le fatture in formato elettronico dovranno necessariamente contenere i seguenti elementi:

- Settore che affida il servizio nonché numero ed anno determine di affidamento
- Numero dell'impegno di spesa
- Protocollo della pratica – PG. 13719/2017
- Scadenza del pagamento
- IBAN del conto dedicato
- Codice identificativo gara - CIG 711383170C
- CODICE UNIVOCO : 1ACP7A

La liquidazione dell'importo risultante verrà effettuata previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, nonché accertamento della conformità delle previsioni contrattuali..

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% , che potrà essere svincolata soltanto alla scadenza del contratto, in sede di liquidazione finale , previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016.

Il pagamento avverrà nei termini previsti dal D. Lgs. 231/02.

Il pagamento verrà effettuato, ai sensi del disposto dell'art. 3 della L.136/2010 esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale su c/c dedicato anche in via non esclusiva acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane SPA (comma 1).

Sulle somme dovute saranno operate, nel rispetto della normativa fiscale, le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattuale previsto.

La ditta aggiudicatrice dovrà inviare separatamente dalle fatture dei consumi, le fatture relative a preventivi per nuovi allacciamenti, spostamenti contatore ed eventuali ulteriori oneri non di consumo.

La ditta fornitrice dovrà essere in grado di gestire le diverse aliquote IVA cui ha diritto il Comune di Mantova in virtù della diversità di tipologia delle utenze. Qualora il Comune di Mantova nel controllo delle fatture addebitate rilevi errori o imprecisioni, contesterà tali irregolarità al fornitore, il quale conguaglierà l'importo non dovuto sulla prima fatturazione successiva.

I consumi in base ai quali viene effettuata la fatturazione si intendono quelli stimati, che dovranno essere conguagliati attraverso le letture effettive. Per l'ottenimento delle misurazioni dei consumi effettivi il Fornitore dovrà rapportarsi con il Distributore. Il fornitore si adopererà eventualmente per effettuare direttamente le letture al fine di evitare conguagli di importi eccessivi. Il generarsi di anticipazioni onerose per l'Amministrazione Comunale, costituisce un inadempimento contrattuale da valutarsi in base al grado di gravità.

Qualora la ditta aggiudicatrice ne disponga, potrà fornire al Comune un link a sito web, tramite il quale, sia possibile verificare l'andamento dei consumi sulla base delle fatturazioni emesse.

Il Comune di Mantova si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza della fornitura da parte dell'aggiudicatario, così come la corretta applicazione dei prezzi in base agli sconti offerti rispetto ai prezzi Consip vigenti momento per momento. A tale scopo il Comune potrà servirsi di società specializzata incaricandola del suddetto servizio di verifica.

Art. 10. DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della ditta stessa, quanto dell'Amministrazione e dei terzi, in virtù delle forniture eseguite, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Art. 11 - PENALI

Nel caso venga eseguita la fornitura in modo difforme dalle disposizioni di cui al presente capitolato e al contratto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base a quanto disposto nei successivi articoli, il Comune di Mantova applicherà al Fornitore una penale pari a € 100,00 (duecento/00) al giorno per utenza, sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme agli atti di cui sopra, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni mancata o ritardata trasmissione del flusso informatico della fatturazione di cui all'articolo precedente, verrà applicata una sanzione pari ad €200,00 (duecento/00).

Si procederà al recupero delle penalità attivando la garanzia fidejussoria o mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto all'aggiudicatario per il mese nel quale è assunto il provvedimento. Le penali applicate non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% dell'importo contrattuale dell'appalto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla notifica della stessa.

L'applicazione delle penali di cui sopra è indipendente dall'applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente capitolato per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario essendo, così, fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o risolvere il contratto.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento saranno notificate all'Aggiudicatario a mezzo Raccomandata A.R., e/o a mezzo fax o PEC.

Art. 12 - RISOLUZIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, RECESSO

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'appalto, il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e del codice civile. In particolare l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'aggiudicatario, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;

- b) ritardi nello svolgimento del servizio;
- c) ai sensi dell'art. 1, comma 13, DL 95/2012, convertito in L. 135/2012, l'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dal Fornitore nel caso in cui il Fornitore non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità alle convenzioni stesse. In tal caso il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso di 30 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite calcolate come rapporto tra il costo di fornitura proposto per tipologia d'uso e i consumi stimati per i mesi successivi al recesso;
- d) l'Amministrazione si riserva altresì il diritto di recedere qualora disposizioni normative intervenute nel corso di durata del presente contratto penalizzino (vedi anche L. 89/2014 di conversione del DL 66/2014) i trasferimenti statali all'ente in maniera tale da vanificare i risparmi conseguiti con lo sconto praticato dall'aggiudicatario.

Ognuna delle Parti ha diritto di risolvere il contratto nell'eventualità che l'altra Parte rimanga inadempiente ad una delle obbligazioni assunte, fermo restando che prima di risolvere il contratto la Parte non inadempiente deve contestare per iscritto l'avvenuto inadempimento all'altra Parte, intimandole di porvi rimedio entro un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di messa in mora.

Qualora allo scadere del termine del periodo di mora di cui sopra l'inadempimento continui a sussistere, la Parte non inadempiente ha diritto a risolvere il contratto mediante semplice comunicazione scritta, fatto comunque salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni sopportati.

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- 1) giusta causa;
- 2) reiterati inadempimenti dell'Aggiudicatario, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. il deposito contro l'Aggiudicatario di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;
- b. la perdita dell'autorizzazione alla vendita del gas rilasciata dal ministero delle Attività Produttive;
- c. perdita dei requisiti necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto

Qualora le deduzioni per penali applicate superino il 10% dell'importo di contratto, il Committente può risolvere il contratto, con escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto, nei seguenti casi:

- allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
- qualora il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché il fornitore non ricostituisca la garanzia o l'assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti;
- nel caso che si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;

- per le aziende tenute alla redazione del DVR ex D. Lgs. 81/08 e s.m.i., per mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale e del medico competente di cui all'art. 2 co. 1 lett. h) e f) D.Lgs 81/08 e s.m.i. nel caso di venir meno degli stessi nel corso dell'esecuzione del contratto, previa diffida alla regolarizzazione;
- per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto accertate in contraddittorio col soggetto aggiudicatario, fatta salva l'applicazione dell'art. 1676 c.c.;
- per le gravi e ripetute violazioni delle misure attinenti alla sicurezza dei lavoratori accertate in contraddittorio fra la stazione appaltante e l'Aggiudicatario;
- nel caso di reiterato mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008, e dalle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell'esecuzione del contratto;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62);

Art. 13 - TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, il fornitore ha l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto ai sensi art. 30 comma 4 del D. Lgs. 50/2016. Il fornitore ha l'obbligo di presentare la documentazione che attesti che l'impresa stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche; tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti. Il Comune ha l'obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva; la dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

Art. 14 - TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modificazioni, la ditta assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria di cui alla legge medesima. I pagamenti disposti dal Comune appaltatore avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, su conto corrente dedicato intestato alla ditta. Allo scopo, la ditta comunica per iscritto al Comune gli estremi del conto corrente unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 15 - SUBAPPALTO

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs.50/2016. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, per le parti della fornitura che l'aggiudicatario abbia indicato in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo stesso.. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile

nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

Art. 16 - RISERVATEZZA

Il soggetto aggiudicatario è tenuto all'osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo riguardanti gli utenti del servizio. Il segreto sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo riguardanti l'attività dell'amministrazione è limitato a quanto non strettamente necessario per l'erogazione del servizio in modo efficace e efficiente.

Art. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA DA CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 30 dicembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, sono estesi all'appaltatore per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti, dal codice sopra richiamato. Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva del rapporto, in caso di violazione di detti obblighi da parte dell'appaltatore.

Art. 18 - SPESE CONTRATTUALI

L'aggiudicatario dovrà stipulare un contratto, redatto in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica ai sensi art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative a: stipulazione e registrazione di contratti nonché tasse e contributi d'ogni genere gravanti sulle prestazioni.

Art. 20 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte dei concorrenti e della Ditta successivamente individuata come aggiudicatario della fornitura, tutte le condizioni del presente capitolato e quelle specificate nei documenti di gara.

ART. 21 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'impresa assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore).

Art. 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono richiamate le disposizioni vigenti in materia di forniture pubbliche, di cessione di gas, il D.Lgs. 50/2016, nonché le disposizioni del Codice Civile.

Art. 22 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione, esecuzione e applicazione del rapporto contrattuale sarà competente il Foro di Mantova . Resta esclusa ogni competenza arbitrale.

Art. 23 . ELENCO UTENZE

Prog	Utenza - Indirizzo	Cod. cliente PDR
1	Centro Sociale - Via Ariosto 2	03370000006671
2	Circoscrizione - Piazza Porta Giulia 8	03370000021876
3	Polizia Municipale - Via Veneto 5/L	03370000023925
4	Gabinetti Pubblici - Via Goito 28	03370000017045
5	Palestra - S. Agnese 10	03370000020783
6	Magazzino Comunale - Via Spallanzani 18/20	03370000025742
7	Uffici - Via Pescheria 19	03370000016367
8	Sc.Materna S.Berni/Asilo Nido P. Pan - Via Sarajevo 4	03370000024917
9	Sc.Materna Statale T. Sawier - Via Miglioretti 4/6	03370000029026
10	Sc. Materna Statale Ricordo ai Caduti - Via Cremona 56	03370000029754
11	Sc. Materna Statale Pacchioni - Strada Spalti 21	03370000022271
12	Sc. Materna Statale A. Frank - Via Volta 10	03370000006316
13	Sc. Materna Statale Campogalliani - Via Parilla 3	03370000010038
14	Sc. Materna Statale Collodi - Via Indipendenza 22	03370000027801
15	Sc. Materna Statale Rodari - Via Platina 1	03370000026642
16	Sc. Materna Comunale Vittorino da F. - C.so Garibaldi 61	03370000005478
17	Sc. Materna Comunale O. Visentini - Via P. Suzzara Verdi 9	03370000025148
18	Sc. Materna Comunale Calvi - Strada Formigosa 72	03370000025906
19	Sc. Materna Comunale Montessori - P.le Michelangelo 18	03370000012150
20	Sc. Materna Comunale Strozzi - Via Monteverdi 3	03370000018239
21	Sc. Materna Comunale T. Ferrari - Via Conciliazione 65	03370000013787
22	Sc. Elementare Martiri di B. - V.le Gobio 8	03370000009837
23	Sc. Elementare Pomponazzo - Via Porto 4	03370000019223
24	Sc. Elementare Pomponazzo - Via Porto	03370000019226

	6	
25	Sc. Elementare I. Nievo - Via Tasso 2/4	03370000015340
26	Centro Alberti presso S. Sebastiano - L.go XXIV Maggio 13	03370000014208
27	Museo Risorgimento - Piazza Sordello 43	03370000020747
28	Asilo Nido Soncini - Via I.Nagy 4	03370000028615
29	Asilo Nido Chaplin - Via Conciliazione 128	03370000013884
30	Asilo Nido Kelder - V.lo S. Paolo 6	03370000020622
31	ERP- Strada Montata 4	15870000003000
32	ERP - Via Pertini 16	15870000012289
33	PALABAM - P.le Beccaria 999	03370000023488
34	Alloggio Comunale - Via Juvara 46	03370000023739
35	Associazione Sepris - Strada Montata 2	15870000003417
36	C. Nomadi - V.le Guerra 23	03370000026233